

Parere in merito al DISEGNO DI LEGGE N. 924-bis «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti»

È fortemente apprezzabile l'attenzione che il Ministero dell'Istruzione e del Merito pone al tema del recupero di autorevolezza della figura docente e alla garanzia di strumenti efficaci per assicurare un corretto comportamento nel contesto scolastico.

Rispetto al provvedimento in oggetto, è particolarmente condivisibile il ricorso alla fattispecie dei cosiddetti **“lavori socialmente utili”** assegnati agli studenti in caso di mancato grave rispetto delle norme di comportamento (Art.1, comma 4, lettera a, punto 2). Tali strumenti **sono efficaci e di notevole valenza pedagogica**. La mancanza di contatto con la vita reale e l'immersione in un mondo valoriale distorto nel gruppo dei pari è spesso all'origine di violazioni gravi dei regolamenti di Istituto o addirittura di azioni violente da parte degli studenti. L'impatto e il coinvolgimento attivo con realtà ispirate a relazioni positive e solidali consente ai ragazzi di sperimentare la possibilità e la ricchezza di un modo di vivere più appagante e più consono ai principi fondanti della persona.

Di fronte a gravi atti di violazione delle norme di comportamento fino ad azioni violente contro la persona, sarebbe opportuno prevedere il **coinvolgimento attivo delle famiglie** degli studenti responsabili, di qualunque ordine e grado. La relazione con la famiglia è fondamentale, poiché è necessario che i genitori comprendano e condividano i provvedimenti disciplinari impartiti ai loro figli, consapevoli che la finalità è l'educazione e la crescita dei ragazzi. Talvolta accade che lo stesso ambiente familiare sia una concausa dei comportamenti devianti degli studenti, quindi il singolo provvedimento disciplinare deciso dalla scuola può essere inficiato nella sua valenza educativa se non si accompagna alla presa in carico del disagio che ne è all'origine. Naturalmente tale compito non può essere assunto dalla sola istituzione scolastica, ma deve essere l'effetto di un'azione tempestiva, coordinata e congiunta dei servizi di cui gli enti pubblici competenti dispongono.

Rispetto al provvedimento in oggetto, si sollevano **perplessità** sull'attribuzione del punteggio alto della fascia per il credito scolastico solo a fronte di valutazioni del comportamento rigidamente indicate dalla legge, inoltre sorgono forti dubbi rispetto all'ipotesi di sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale a fronte del conseguimento di una valutazione del comportamento pari a sei.

Nel dettaglio del provvedimento

ART 1. comma d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

Pur essendo comprensibile la finalità premiale della norma, nell'applicazione concreta si individuano alcune criticità:

- il voto di comportamento è già conteggiato nella media dei voti riportata nello scrutinio finale, dargli un ulteriore valore per l'attribuzione del punteggio alto della fascia del credito scolastico comporta uno sbilanciamento del peso di tale valutazione rispetto alle altre;
- l'incidenza delle valutazioni nove e dieci in comportamento diventa determinante per la composizione del voto di ammissione all'esame di Stato, **si può realisticamente prevedere che ciò generi un appiattimento delle valutazioni del comportamento verso l'alto a partire dal terzo anno**, per non pregiudicare il voto di maturità. La valutazione otto, che non viene menzionata dalla norma in oggetto, è spesso la più diffusa per esprimere comportamenti corretti e rispettosi, anche se non proattivi o propositivi.

Considerando la variabilità dei regolamenti di Istituto e le diverse sensibilità dei consigli di classe, **sarebbe auspicabile che una valutazione buona del comportamento, con voto pari a otto, rientri nell'intervallo premiante** per l'attribuzione del punteggio alto della fascia del credito scolastico.

Per garantire una maggior omogeneità di trattamento, il MIM potrebbe proporre una griglia di valutazione del comportamento, che le scuole, nel rispetto della loro autonomia, possano adottare.

ART. 1, comma 4, lettera a) / 1)

"l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;"

- Si ritiene opportuno che l'esito del percorso di presa di coscienza delle conseguenze del proprio comportamento sia verificato anche attraverso un **breve elaborato** che lo studente dovrà produrre in autonomia. Tale previsione è finalizzata a stimolare la riflessione personale sul proprio comportamento e a mantenere una coerenza nell'impianto del DDL in oggetto, che prevede la produzione di elaborati critici al comma 4, lettera b, punto 3.

ART.1, comma 4, lettera a) / 2)

"l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità";

- Sono da incentivare le **forme miste tra frequenza scolastica e attività di cittadinanza attiva e solidale**, per prolungare nel tempo e quindi rendere più proficue le esperienze in strutture convenzionate senza pregiudicare l'apprendimento.

ART.1, Comma 4. Lettera b)/ 3)

“prevedere che, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all’anno scolastico successivo.”

- Questa prescrizione solleva **forti dubbi** sia sul piano dell’efficacia che della realizzazione pratica:
 - Il comportamento scorretto che ha comportato l’attribuzione di un voto finale pari a sei nell’arco dell’anno scolastico è stato necessariamente oggetto di tempestivi provvedimenti disciplinari e del conseguente percorso di metariflessione da parte dello studente, quindi non si comprende perché gli effetti debbano protrarsi fino al settembre successivo, depotenziando l’efficacia educativa dell’intervento disciplinare adottato dal consiglio di classe nell’immediato. Il **rischio è di demotivare gli studenti dall’intraprendere un convinto percorso di riscatto**, poiché tutto sarà comunque rinviato ad un elaborato da produrre a settembre.
 - Se la valutazione del comportamento pari a sei in sede di scrutinio a giugno fosse frutto della media tra una valutazione intermedia insufficiente e una finale discreta, **un miglioramento significativo sarebbe ravvedibile eppure non idoneo ad evitare la sospensione del giudizio** in tutte le discipline. A fronte di un miglioramento che sta a dimostrare l’efficacia del percorso correttivo adottato, il consiglio di classe si troverebbe comunque a sospendere il giudizio in sede di scrutinio finale. Per evitare una tale situazione è realistico pensare che la valutazione finale sarà sempre superiore a sei.
 - La sanzione per essere efficace deve essere tempestiva, quindi è opportuno che anche l’**“elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe” sia parte integrante del provvedimento disciplinare adottato**, in questo modo servirebbe a valutare se nel ragazzo si è avviato un reale processo di maturazione e di consapevolezza e potrebbe essere occasione di rafforzamento della relazione educativa. Non si comprende perché tale elaborato debba essere presentato nel mese di settembre successivo, quando il tempo trascorso avrà spento il coinvolgimento emotivo che è essenziale affinché una correzione sia interiorizzata. Il rischio concreto è che l’elaborato venga vissuto dagli studenti come una mera formalità da espletare.
 - Non è chiaro **chi dovrà correggere** l’elaborato, comportando un aggravio di lavoro per i docenti incaricati di tale mansione.
 - Se l’elaborato non può essere presentato durante i mesi di attività scolastica ma è rinviato al periodo estivo, lo studente dovrà svolgerlo in totale autonomia e potrebbe avere oggettive difficoltà a redigere adeguatamente il suddetto testo. **La valutazione insufficiente dell’elaborato inficerebbe tutto il lavoro didattico svolto nell’arco dell’anno scolastico**, comportando la non ammissione all’anno successivo pur a fronte di valutazioni positive in tutte le discipline. Sembra configurarsi una sproporzione tra la valutazione di un singolo

- elaborato, per di più svolto senza la guida dei docenti, e la valenza del percorso educativo didattico che la comunità scolastica nel suo complesso può ed è chiamata a garantire.
- L'effetto che si potrebbe produrre è che i Consigli di classe evitino di attribuire la valutazione sei per non incorrere nel rischio di veder sfumare i risultati del proprio lavoro e per evitare la correzione e la valutazione collegiale di elaborati destinati ad avere comunque una valutazione positiva.
 - Un elaborato svolto in autonomia nei mesi estivi sfugge ad ogni controllo di autenticità.

Per legare la promozione al sei in comportamento, si potrebbe prevedere che tale voto comporti **l'arrotondamento per difetto nell'attribuzione dei voti disciplinari** e sia **elemento ostativo per ricorrere al voto del consiglio di classe** in caso di valutazioni disciplinari insufficienti.

Pur apprezzando il tentativo del DDL 924 di rafforzare l'autorevolezza del docente e di garantire una maggior correttezza nel comportamento degli studenti, senza alcune correzioni, il testo rischia di sortire l'effetto contrario, cioè spostare la soglia delle valutazioni verso l'alto: nel caso degli studenti disciplinati, riducendo il range delle valutazioni a nove e dieci per non precludere la possibilità del punteggio massimo della soglia nell'attribuzione del credito scolastico; nel caso degli studenti indisciplinati, attribuendo almento sette per evitare la sospensione del giudizio generalizzata con rischio bocciatura.

Perugia, 19 gennaio 2024

Referente Educazione Rete "Ditiello sui tetti"

Prof.ssa Elena Fruganti